

**STATUTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Rev.01

OPERA PIA ROSCIO ETS

**Statuto dell'Organismo di Vigilanza e
Controllo**
ex d.lgs. 231/01

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Indice

Scopo e ambito di applicazione	3
Nomina e caratteristiche	4
Requisiti di professionalità e onorabilità	5
Composizione	6
Durata in carica.....	6
Revoca e decadenza.....	6
Riporto informativo	8
Obblighi	10
Cause d'ineleggibilità e incompatibilità	11
Poteri dell'organismo	11
Compiti dell'organismo	12
Collaboratori interni ed esterni	13
Riunioni periodiche.....	13
Verbalizzazione delle riunioni	13
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	14
Validità delle deliberazioni.....	14
Responsabilità.....	15
Retribuzione	15
Risorse finanziarie dell'organismo	15
Modifiche allo Statuto	16
Autonomia ODV.....	16

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo e ambito di applicazione

Ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.231/01– qualsiasi ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati rilevanti per gli effetti del decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per godere dell'esimente è necessario che la predisposizione e l'attuazione del Modello Organizzativo siano accompagnati dalla istituzione di un organo sociale a cui è demandato il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Statuto disciplina i compiti, i poteri, il riporto informativo, le responsabilità, gli obblighi e tutto ciò che viene attribuito all'Organismo di Vigilanza.

L'Organizzazione ha deciso di istituire l'Organismo di Vigilanza (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'azienda stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al d.l.gs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000".

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nomina e caratteristiche

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale, composto da almeno 2 componenti (dei quali uno con funzione di Presidente) individuati dal CdA.

Il CdA nomina, tra i componenti dell'OdV il Presidente il quale avrà il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.

Circa la composizione dell'OdV, anche in base alle linee guida più diffuse ed alle sentenze giurisprudenziali in merito, i requisiti da rinvenire in capo a tale Organismo sono:

1. autonomia ed indipendenza: trattasi di due requisiti da riferire non ai singoli membri ma all'OdV inteso nella sua complessità. A tal fine esso è posto al massimo livello della gerarchia societaria;
2. professionalità: il riferimento è al bagaglio di competenza tecniche che deve essere proprio di ogni componente dell'OdV affinché esso possa espletare le proprie funzioni;
3. continuità di azione: requisito garantito dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza del modello.

Il CdA approva formalmente, oltre che la costituzione dell'OdV ed il relativo Regolamento, anche il presente Statuto.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti di professionalità e onorabilità

Ciascun componente dell'OdV deve avere un profilo professionale e personale che garantisca l'imparzialità del giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E', pertanto, necessario che l'OdV sia dotato delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui l'Organizzazione opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale";

e delle seguenti caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Composizione

Dall'analisi delle caratteristiche aziendali ed in base a quanto sopra stabilito, si ritiene consona la costituzione di un OdV a composizione plurisoggettiva, composto da professionisti che nell'insieme garantiscano le suddette caratteristiche e professionalità.

Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore, ferma la possibilità di recedere.

Revoca e decadenza

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di ciascun componente compete esclusivamente al CdA.

L'Organismo di Vigilanza o un suo componente non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, che renda il componente inidoneo a compiere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che impedisca di svolgere l'attività per il periodo superiore a sei mesi;

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'Organizzazione ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui più avanti.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Alta Direzione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di membri supplenti dell'Organismo di Vigilanza.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di revoca, decadenza, morte di ciascun componente dell'OdV, il CdA procede tempestivamente alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'OdV.

Riporto informativo

Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'OdV si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso, così come previsto dall'art. 6 del decreto e propedeutico all'attività di vigilanza sul modello.

Le informazioni, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, riguarderanno:

1. vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - a. presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

saranno dirette verso le varie funzioni o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il l'Alta Direzione;

b. follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV potrà richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione sulla base e in relazione a criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Le modalità operative per l'attuazione di quanto sopra sono riportate nel "Regolamento dell'OdV", redatto dallo stesso OdV ed approvato dal CdA.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello – nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato – qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una criticità ai sensi del modello ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso, andrà inoltrata all'OdV.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le informazioni dovranno essere inviate tramite apposito modello cartaceo o, via email all'indirizzo odv231roscio@gmail.com e dovrà essere possibile risalire alla fonte delle stesse.

A seguito delle informazioni ricevute l'OdV istruisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello, riservandosi nelle more dello stesso la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione.

Terminata la fase istruttoria l'OdV informa tempestivamente il CdA che, ai sensi del Sistema Disciplinare, irrogherà le opportune sanzioni.

E' inoltre istituito il "Registro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza", in cui sono registrate, anche sommariamente, tutte le attività svolte dall'OdV.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni sono conservate presso un apposito archivio e sono accessibili solo ai componenti dell'OdV.

Per le modalità di dettaglio di quanto sopra, si rimanda al "Regolamento dell'OdV".

Obblighi

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze .

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni. Nel caso di membri con compiti operativi, questi ultimi dovranno astenersi dalle decisioni che interessano il proprio settore di competenza.

Non potranno essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto. I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/o del CdA

Ove il Presidente o un componente dell'OdV incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovranno dare comunicazione al CdA, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina.

Poteri dell'organismo

All'OdV è garantito il potere di:

- accedere ad ogni e possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;
- disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello;
- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno dell'Organizzazione;

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Le attività espletate dall'OdV per ottemperare ai propri compiti sono realizzate mediante delle periodiche verifiche presso l'Organizzazione che possono avvenire in qualunque momento dell'anno anche senza previo avviso alla dirigenza, nonché mediante analisi dei dati e informazioni richiesti e tempestivamente forniti attraverso le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

Compiti dell'organismo

L' OdV espleta le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali;
- effettua periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato,
- valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati;
- vigila sull'effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;
- valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dalla legislazione vigente.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L'OdV deve riunirsi con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

Verbalizzazione delle riunioni

Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'OdV.

Del suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà redatto dall'OdV, anche se deve essere sottoposto all'approvazione formale del CdA.

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni dell'OdV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni dell'OdV sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse dell'Organizzazione e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Responsabilità

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso o abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione in qualsiasi forma al CdA o a persona delegata. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'OdV che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Retribuzione

E' facoltà del CdA stabilire eventuali compensi per i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Risorse finanziarie dell'organismo

Il CdA provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora il CdA decida di dotare l'OdV di un fondo di ammontare inferiore a quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza stesso, dovrà darne motivazione.

Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza dello stesso OdV e saranno sottoposte, entro 15 giorni al CdA.

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Autonomia ODV

Infine per garantire l'autonomia nell'espletamento di tutte le funzioni dell'OdV è previsto che:

- a. le attività dell'OdV non devono essere sottoposte ad alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- b. la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- c. le attività dell'OdV in ordine all'adeguatezza del modello non sono sottoposte al vaglio degli altri organi sociali.